

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**II SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 16 /2022**

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO  
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70**

**CC.II.**

*visto* il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da CONTINI MONIA (C.F. CNTMNO76L61F839D), rappresentato dall'avv. Giuseppe Maria Frunzi, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Maddalena Borzacchiello;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Pomigliano D'Arco;

*rilevato* che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

*rilevato*, altresì, che la parte ricorrente odierna non è non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente. In particolare, come emerge dalla relazione agli atti la separazione del coniuge, per problematiche familiari, la cessazione dell'attività lavorativa di quest'ultimo, la nascita della prole, la vendita all'asta dell'immobile acquistato e adibito a residenza familiare e la locazione di un nuovo immobile da adibire ad abitazione familiare nonché i lunghi periodi di Cassa Integrazione dovuti alla emergenza pandemica da Covid – 19 hanno indotto la ricorrente alla stipula di plurimi finanziamenti, ulteriori rispetto al mutuo originariamente stipulato, già notevolmente gravante sulle finanze familiari;



*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente non è titolare di beni mobili o immobili ma esclusivamente di un'autovettura di cui si avvale per esigenze lavorative nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1500,00 per 13 mensilità, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 213.152,86 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.497,00;

*preso atto* che la durata del piano è di circa 7 anni (precisamente 81 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 29.712,53, che saranno versati mediante rate mensili di importo variabile da un minimo di euro 360,00 circa ad un massimo di euro 390,00 circa, il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano e fermo l'aggiornamento degli importi dovuti tenuto conto delle trattenute in busta paga nel frattempo continuato in virtù di pignoramento mobiliare e cessione del quinto dello stipendio;

*considerato* che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 10%; ;

*preso atto* delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

*presa visione* anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente e alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria

**P.Q.M.**

**AMMETTE**

la proposta e il piano del consumatore proposti;

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:



- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria:

**DISPONE**

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento con particolare riferimento al pignoramento presso terzi nonché alla cessione del quinto in corso

**DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 27/10/2022

Il Giudice Designato  
dott.ssa Rosa Paduano

